Allegato "e" al
n. 16854 di repertorio
n. 4618 di raccolta

STATUTO DELLA FONDAZIONE
"HEAL ITALIA"

Art. 1
Denominazione e sede

1. È costituita una fondazione di partecipazione (di seguito, a seconda del caso, la "**Fondazione**" o l'"**Hub**") denominata: "*HEAL ITALIA" (Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab- research, and Integrated Approaches of Precision Medicine)*

2. La Fondazione è costituita dall'ente proponente il programma di ricerca e innovazione "HEAL ITALIA - *Health Extended Alliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine*" (di seguito, il "Programma di Ricerca e Innovazione") presentato al Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito, il "MUR") in risposta all'Avviso n. 341 del 15 marzo 2022 del MUR e ss.mm.ii. (di seguito, l'"Avviso"), concernente l'"Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", per la creazione di un partenariato esteso alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base (di seguito, il "Partenariato Esteso") - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, il "PNRR"), Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa ai sensi dell'art. 1 comma 1, punto 6 - Diagnostica e terapie innnovative nella medicina di precisione.

3. La Fondazione ha sede in Palermo e potrà istituire sedi operative in tutto il territorio nazionale.

Art. 2 Scopo e attività

1. La Fondazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, e non può distribuire utili.

2. La Fondazione ha come scopo la promozione e l'attuazione della ricerca scientifica e tecnologica, dello sviluppo dell'innovazione e della valorizzazione anche di tipo socio-economico dei risultati

delle proprie attività nell'ambito delle scienze della vita con particolare riferimento alla ricerca avanzata nel campo della diagnostica e delle terapie innovative con approcci integrati di medicina traslazionale e di precisione, incluse le relative applicazioni in ogni ambito disciplinare, nonché la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione "*HEAL ITALIA - Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine*". In questo contesto, la Fondazione funge da soggetto attuatore per la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione e provvede - ai sensi dell'art. 4 comma 6 dell'Avviso - alla realizzazione del Partenariato Esteso attraverso una struttura di governance compatibile con i requisiti dell'Avviso e formata dall'*Hub*, dagli *Spoke* e dai *soggetti affiliati agli Spoke* come definiti ai sensi dell'Art. 2 dell'Avviso.

3. La Fondazione:
(a) rappresenta - ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Avviso - il referente unico per l'attuazione del Programma di Ricerca e Innovazione;
(b) svolge - ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Avviso - le attività di gestione e di coordinamento del Partenariato Estero;
(c) riceve - ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Avviso - dal MUR le *tranche* di agevolazioni concesse;
(d) verifica e trasmette - ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Avviso - al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro affiliati nell'ambito del Programma di Ricerca e Innovazione;
(e) può - ai sensi dell'art. 4 comma 8 dell'Avviso - reclutare un *programme/research manager*;
(f) si dota - ai sensi dell'art. 4 comma 8 dell'Avviso - di un'adeguata governance con la partecipazione di soggetti privati all'interno del Consiglio di Amministrazione;
(g) può svolgere le attività di supporto trasversale, quali attività di brevettazione, studi, analisi, osservazioni di comune interesse e sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale e industriale derivanti dallo svolgimento della propria attività;
(h) svolge, anche con il coinvolgimento di soggetti privati, ogni attività ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria, utile od opportuna per la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione.
La Fondazione svolge altresì tutte le attività strumentali o accessorie ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie, utili od opportune ad assicurare il raggiungimento degli scopi istituzionali, nonchè l'adempimento delle previsioni dell'art. 15 dell'Avviso per quanto concerne il Programma di Ricerca e Innovazione.

4. La Fondazione, nel rispetto della propria natura non lucrativa e partecipativa, potrà finanziare, partecipare a, o candidarsi a realizzare, concorsi di idee, progetti internazionali, europei,

nazionali e regionali, e partecipare a gruppi Europei e internazionali di interesse economico. A tal fine, la Fondazione potrà utilizzare risorse umane, infrastrutturali e strumentali proprie o messe a disposizione in natura (in kind) dai propri membri, o partecipare a partenariati insieme a propri membri o altri soggetti esterni alla Fondazione. La partecipazione a tali progetti da parte dei membri della Fondazione potrà altresì avvenire per il tramite dei servizi della Fondazione. La partecipazione a progetti da parte di soggetti esterni alla Fondazione per il tramite dei servizi della Fondazione potrà prevedere l'affiliazione quale Membro Aderente o Sostenitore. I progetti di cui al presente comma dovranno essere caratterizzati da alto profilo concettuale e avere l'obiettivo di garantire ricadute addizionali rispetto alle attività istituzionali della Fondazione e dei singoli membri.

5. Nella valutazione dei progetti, la Fondazione dovrà tener conto, in particolare:
(a) della congruità del progetto rispetto alle linee di indirizzo strategico della Fondazione;
(b) della sostenibilità economica e della fattibilità, anche finanziaria, del progetto;
(c) dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza;
(d) dei profili innovativi del progetto;
(e) delle caratteristiche del proponente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe.

6. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
(a) elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati;
(b) partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati all'assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;
(c) collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative e i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;
(d) stipulare contratti di acquisto, acquisire diritti reali su beni immobili, o beni mobili registrati, nonché diritti di natura obbligatoria aventi a oggetto la fruizione dei beni medesimi; stipulare contratti di finanziamento delle operazioni di cui sopra, con concessione delle relative garanzie anche reali, il tutto nei limiti e con gli obiettivi determinati dal Consiglio di Amministrazione nella più generale disciplina strategica della gestione del patrimonio dell'ente, con particolare riguardo al periodo successivo a quello iniziale dei primi quattro esercizi;
(e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
(f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di divulgazione e

commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
(g) svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo;
(h) nel rispetto della propria natura non lucrativa e partecipativa, la Fondazione potrà altresì organizzare e gestire o concorrere ad organizzare e gestire attività di formazione e divulgazione necessarie al perseguimento dei propri scopi.
Nell'ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha animato la costituzione e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto all'estero.

Art. 3
Durata

1. La durata della Fondazione è illimitata.

2. La durata di realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione della Fondazione è stabilita - ai sensi dell'art. 8 comma 4 dell'Avviso - in n. 36 (trentasei) mesi (salvo eventuali proroghe) a decorrere dalla data che sarà indicata dal decreto di concessione del finanziamento al Programma di Ricerca e Innovazione.

3. La Fondazione proseguirà la propria attività anche oltre il periodo di durata del Programma di Ricerca e Innovazione, nel rispetto delle sue finalità istituzionali.

Art. 4
Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso delle attività attribuite alla Fondazione in sede di adesione e da quelle successivamente ad essa conferite dai Membri della Fondazione mediante apporti finanziari o beni mobili o immobili e destinati a integrare il patrimonio stesso con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. Il fondo di dotazione è composto altresì da contributi di ogni tipo effettuati a favore della Fondazione con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione, e può essere incrementato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

4. Il fondo di gestione è costituito:

(a) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Membri della Fondazione;
(b) da beni mobili o immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione;
(c) dai fondi derivanti dall'utilizzazione economica degli esiti delle attività della Fondazione;
(d) da ogni risorsa destinata alla Fondazione riveniente ai sensi dell'Avviso, dal PNRR e dagli ulteriori progetti in cui sarà coinvolta la Fondazione;
(e) da ogni finanziamento, pubblico o privato, di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente;
(f) da eventuali fondi derivanti dalle eccedenze dell'attività della Fondazione.
(g) dai contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, di altri enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
(h) dalle rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalla gestione delle proprie attività, inclusi i ricavi derivanti da contratti di ricerca e da servizi di consulenza;
(i) dai proventi dalle attività di valorizzazione della proprietà intellettuale, quali canoni per licenze e cessione di brevetti;
(l) dai contributi liberali, donazioni e lasciti testamentari non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
5. Compatibilmente con gli equilibri economici della Fondazione, il fondo di gestione potrà essere utilizzato per il finanziamento di progetti di ricerca di interesse della Fondazione, nella misura stabilita di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5
I Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si distinguono nelle seguenti categorie:

(a) i c.d. "membri fondatori", a loro volta distinti in:

(a.i) coloro che partecipano alla Fondazione fin dalla sua costituzione o che hanno aderito entro il 31 Ottobre 2022;
(a.ii) i nuovi membri fondatori ammessi ai sensi dell'Articolo 9 del presente Statuto.

di seguito, congiuntamente i membri di cui ai punti (a.i) e (a.ii) i "**Membri Fondatori**".

(b). i c.d. "membri partecipanti" (di seguito, i "**Membri Partecipanti**"), quali soggetti nominati tali con delibera del Consiglio di Amministrazione, dotati di una comprovata qualificata esperienza o un qualificato interesse nei settori di attività della Fondazione e che contribuiscono all'incremento del patrimonio scientifico e/o tecnologico della Fondazione e/o delle disponibilità patrimoniali, quest'ultime nelle forme e nella

misura minima determinata dal regolamento predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione. I Membri Partecipanti, ai sensi del successivo art. 9, possono assumere la qualifica di Membri Fondatori.

c) i c.d. "membri sostenitori", quali soggetti che si impegnano a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione e alle attività della medesima e possono fare parte esclusivamente degli organi consultivi (di seguito, i **"Membri Sostenitori"**),
di seguito, i Membri Fondatori, i Membri Partecipanti e i Membri Sostenitori, congiuntamente i **"Membri della Fondazione"**.

2. Fino al decorso del termine di cui all'art. 3 comma 2 del presente statuto, i Membri Fondatori (a prescindere dalla relativa qualificazione) ed i Membri Partecipanti, devono essere tutti qualificabili - ai sensi dell'art. 4 comma 5 dell'Avviso - come (i) Università statali o (ii) enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR o (iii) Università non statali o (iv) altri enti pubblici di ricerca o (v) altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca e riconosciuti come altamente qualificati nei settori di attività della Fondazione.

Art. 6
Diritti e obblighi dei Membri della Fondazione

Membri Fondatori

1. In relazione alla funzione svolta ai sensi dell'art. 4 comma 1 e dell'art. 10 dell'Avviso, è parte dei Membri Fondatori l'Università degli Studi di Palermo, con sede in Piazza Marina, 61, 90133 Palermo, quale c.d. "soggetto proponente" ai sensi dell'Avviso, della proposta progettuale relativa al Partenariato Esteso del Programma di Ricerca e Innovazione inerente il settore della diagnostica e delle terapie sanitarie innovative, la ricerca di laboratorio avanzata e gli approcci integrati di medicina di precisione.

2. I Membri Fondatori: (i) possono far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; (ii) fanno parte dell'Assemblea dei Membri Fondatori; (iii) versano la quota di adesione della Fondazione di cui all'Art. 4, pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00); (iv) versano in denaro la quota di contribuzione annuale pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00).
Sono inoltre titolari degli altri diritti e obblighi meglio precisati nel presente statuto.

Membri Partecipanti

1. Sono Membri Partecipanti della Fondazione, nominati tali con delibera del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della procedura indicata all'art. 7, coloro che, dotati di una comprovata qualificata esperienza o un qualificato interesse nei settori di attività della Fondazione, contribuiscono

all'incremento del patrimonio scientifico e/o tecnologico della Fondazione e/o delle disponibilità patrimoniali, quest'ultime nelle forme e nella misura minima determinata dal regolamento predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

2. I Membri Partecipanti: (i) possono far parte degli organi consultivi della Fondazione; (ii) versano in denaro la quota di contribuzione annuale pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00); (iii) non fanno parte dell'Assemblea dei Membri Fondatori; (iv) fanno parte dell'Assemblea Generale. Sono inoltre titolari degli altri diritti e obblighi meglio precisati nel presente statuto.

3. L'attribuzione della qualifica di Membro Partecipante è temporanea e dura per il periodo indicato nella delibera di nomina, adottata ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto. L'attribuzione della qualifica di Membro Partecipante non potrà avere durata inferiore a tre anni. Decorso il termine di durata indicato nella delibera di nomina, fatta salva l'ipotesi di accoglimento dell'eventuale istanza di modifica della categoria di appartenenza di cui al successivo art. 9, il rapporto tra la Fondazione ed il Membro Partecipante si intenderà cessato.

4. L'inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni costituisce causa di esclusione dalla Fondazione.

5. Il Membro Partecipante può presentare apposita istanza motivata al Consiglio di Amministrazione affinchè quest'ultimo deliberi (positivamente o negativamente) in merito alla modifica della categoria da Membro Partecipante a Membro Fondatore. Si applica la procedura indicata all'art. 9 del presente statuto.

Membri Sostenitori

1. I Membri Sostenitori: (i) versano la quota di contribuzione annuale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00); (ii) possono far parte degli organi consultivi della Fondazione; (iii) non fanno parte dell'Assemblea dei Membri Fondatori. Sono inoltre titolari degli altri diritti e obblighi meglio precisati nel presente statuto.

2. L'attribuzione della qualifica di Membro Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione il quale altresì può deliberare la modifica dell'importo del contributo di cui al comma 1 stabilendone i termini del versamento.

3. La qualifica di Membro Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente conferito e cessa automaticamente decorsi 30 (trenta) giorni dal mancato rinnovo della contribuzione entro i termini di cui al comma 2. Rimane ferma la responsabilità del Membro Sostenitore, che cessa di essere tale, in merito all'adempimento di tutte le obbligazioni

precedentemente assunte dallo stesso e/o coinvolgenti lo stesso nell'ambito delle attività della Fondazione.

Art. 7
Ammissione di nuovi membri

1. È consentita l'ammissione di nuovi Membri Partecipanti o Membri Sostenitori dietro formale richiesta dell'interessato da indirizzarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione comprovante una qualificata esperienza o un qualificato interesse nei settori d'attività della Fondazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sottopone le richieste presentate dagli aspiranti nuovi membri della Fondazione al Consiglio di Amministrazione appositamente convocato per deliberare in merito agli aspiranti nuovi membri entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di adesione alla Fondazione, depositando presso la sede della Fondazione entro i 10 (dieci) giorni precedenti la data del Consiglio di Amministrazione la documentazione fatta pervenire dall'aspirante nuovo Membro.

2. Possono ottenere la qualifica di Membri Partecipanti i soggetti dotati di una qualificata esperienza o un qualificato interesse nei settori d'attività della Fondazione e che contribuiscono all'incremento del patrimonio scientifico e/o tecnologico della Fondazione e/o delle disponibilità patrimoniali, quest'ultime nelle forme e nella misura minima determinata dal regolamento predisposto ed approvato Consiglio di Amministrazione.
La quota di contribuzione annuale di cui all'art. 6.2. dello Statuto che dovrà essere versata dagli aspiranti nuovi membri partecipanti della Fondazione sarà pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00).

Art. 8
Recesso ed esclusione

1. I Membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando la responsabilità del Membro della Fondazione che recede per l'adempimento di tutte le obbligazioni precedentemente (rispetto al suo recesso dalla Fondazione) assunte dallo stesso e/o coinvolgenti lo stesso nell'ambito delle attività della Fondazione e per le aree di competenza di tale Membro della Fondazione. Il recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione), con un preavviso di almeno n.3 (tre) mesi e ha efficacia dall'esercizio successivo.

2. Il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare l'esclusione di membri della Fondazione per grave e reiterato

inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento della Fondazione.

3. In caso di recesso o di esclusione di un Membro della Fondazione di qualsiasi categoria, la quota versata non sarà restituita ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione.

Art. 9
Modifica della categoria di appartenenza dei Membri della Fondazione

1. I Membri della Fondazione possono presentare apposita istanza motivata al Consiglio di Amministrazione affinchè deliberi (positivamente o negativamente) in merito alla modifica della categoria di appartenenza del Membro della Fondazione che ha presentato istanza, nella categoria da quest'ultimo indicata nell'istanza medesima.

2. Il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare, a sua mera discrezione, sull'istanza entro e non oltre 30 (trenta) giorni liberi a partire da quello di presentazione dell'istanza e non potrà disporre la modifica in una categoria non richiesta dal Membro della Fondazione istante.

3. In caso di accoglimento dell'istanza, il Membro della Fondazione che ha presentato l'istanza assumerà la diversa qualifica di Membro della Fondazione in accordo alla delibera del Consiglio di Amministrazione a partire dal giorno della deliberazione.

4. Si applicheranno *mutatis mutandis* tutti i diritti e gli obblighi della categoria deliberata dal Consiglio di Amministrazione a partire dalla data di tale deliberazione (eccetto che la delibera del Consiglio di Amministrazione preveda un termine di efficacia diverso).

5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, il Membro della Fondazione continuerà a far parte della Fondazione per il tempo indicato nella delibera di nomina.

Art. 10
Organi della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:

(a) l'Assemblea dei Membri Fondatori;
(b) il Consiglio di Amministrazione;

(c) il Presidente;
(d) il Vice-Presidente;
(e) il Direttore Generale;
(f) il Direttore Scientifico;
(g) l'Organo di Controllo;
(h) il programme/research manager di cui all'Articolo 4 Comma 8 dell'Avviso;
(i) l'Assemblea Generale dei Membri della Fondazione.

2. Fatto salvo quanto previsto per il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico, tutte le cariche elettive hanno la durata di n. 3 (tre) anni, con scadenza in coincidenza dell'Assemblea dei Membri Fondatori convocata per l'approvazione del bilancio del 3° (terzo) esercizio della loro carica. I componenti degli organi sono rieleggibili e rimangono in carica non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di scadenza.

3. L'Assemblea dei Membri Fondatori determina le eventuali indennità di carica e remunerazioni di tutti i componenti degli organi collegiali per i quali provvede alla relativa nomina, nonché del Presidente della Fondazione.

Art. 11
Assemblea dei Membri Fondatori

1. L'Assemblea dei Membri Fondatori è composta da tutti i rappresentanti legali dei Membri Fondatori della Fondazione, o loro delegati, ed è presieduta dal Presidente della Fondazione che partecipa senza diritto di voto.

2. L'Assemblea dei Membri Fondatori:
(a) determina il numero dei Consiglieri di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 12 comma 1; ne nomina i componenti, incluso quelli di designazione ministeriale, ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con delibera approvata con la maggioranza assoluta dei Membri Fondatori. Le proposte di nomina dei Consiglieri da parte dell'Assemblea sono avanzate: (i) per il 50% (cinquanta percento) dei posti disponibili da parte dei Membri Fondatori Università e/o Enti Pubblici di Ricerca e (ii) per il 50% (cinquanta percento) dei posti disponibili da parte dei restanti Membri Fondatori;
(b) approva il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione (predisposto dal Consiglio di Amministrazione);
(c) nomina i componenti dell'Organo di Controllo ed il revisore legale;
(d) determina gli eventuali compensi, nella forma e nell'importo, del Presidente, del Vice Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea determina altresì i compensi dell'Organo di Controllo;
(e) delibera, a maggioranza assoluta dei Membri Fondatori, in merito alle modifiche statutarie, alle operazioni straordinarie

(e.g. fusioni, scissioni, acquisizioni, ecc.), allo scioglimento, alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio della Fondazione.

3. La partecipazione all'Assemblea dei Membri Fondatori non dà diritto a gettoni di presenza o a rimborso spese.

4. L'Assemblea si riunisce, validamente, in prima convocazione con l'intervento della maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, ad eccezione dei casi diversamente disciplinati. Il voto può essere dato anche per rappresentanza, purché la relativa delega di voto sia redatta per iscritto.

5. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dall'Università degli Studi di Palermo, quale c.d. "soggetto proponente" ai sensi dell'Avviso.

6. L'Assemblea dei Membri Fondatori può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i princìpi di buona fede e di parità di trattamento tra tutti i Membri Fondatori della Fondazione e, in particolare, a condizione che sia consentito (i) al Presidente dell'Assemblea dei Membri Fondatori, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (ii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

7. Delle riunioni dell'Assemblea dei Membri Fondatori viene redatto apposito verbale dal Segretario, designato dal Presidente, da trascriversi nell'apposito libro verbali dell'Assemblea dei Membri Fondatori, e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea dei Membri Fondatori e dal Segretario.

8. Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea dei Membri Fondatori lo ritiene opportuno, il verbale dell'adunanza dell'Assemblea dei Membri Fondatori viene redatto da un notaio, il quale fungerà anche da Segretario.

Art. 12
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto dal Presidente della Fondazione, nominato dall'Assemblea dei Membri Fondatori su proposta dell'Università degli Studi di Palermo, più un numero pari di Consiglieri su indicazione dell'Assemblea dei Membri Fondatori in sede di nomina, garantendo comunque che la maggioranza dei componenti venga individuata da Università ed Enti

Pubblici di Ricerca, a cui si aggiungono eventuali componenti di nomina ministeriale in funzione della normativa pro-tempore vigente, fino a un totale, compreso il Presidente della Fondazione, fra n. 5 (cinque) e n. 11 (undici) componenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione:
(a) approva i regolamenti di funzionamento gestionale e amministrativo della Fondazione;
(b) propone, sentiti gli altri organi consultivi della Fondazione, all'Assemblea dei Membri Fondatori (i) il bilancio preventivo e consuntivo, (ii) il piano strategico e (iii) ogni altro atto che influisce sulla strategia di sviluppo e sostenibilità della Fondazione;
(c) determina le retribuzioni del (i) programme/research manager, (ii) Direttore Scientifico e (iii) del Direttore Generale;
(d) determina le retribuzioni del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione, nel rispetto dei limiti dei contratti di riferimento per il settore in cui opera la Fondazione;
(e) nomina direttori e procuratori speciali, nei limiti delle proprie competenze;
(f) attribuisce eventuali deleghe, nei limiti delle proprie competenze, ai Consiglieri e anche a soggetti terzi, sia congiunte che disgiunte, per determinati atti o categorie di atti;
(g) verifica il conseguimento delle scadenze (milestones) e degli obiettivi (targets) previsti dal Programma di Ricerca e Innovazione;
(h) istituisce, ove opportuno, appositi organi consultivi funzionali alla definizione di attività strategiche e ne determina le relative discipline di funzionamento;
(i) approva il regolamento interno di funzionamento ed il regolamento per la gestione della proprietà intellettuale;
(l) nei limiti delle proprie competenze, compie tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie per il raggiungimento dello scopo della Fondazione, essendo il Consiglio di Amministrazione dotato di ogni potere per l'amministrazione della Fondazione e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari e opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
(m) amministra la Fondazione con la diligenza professionale richiesta per gli amministratori di Società per Azioni ai sensi del Codice Civile.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre ad avere i requisiti necessari ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, devono (i) essere in possesso di elevate competenze professionali in materie inerenti alle attività della Fondazione, (ii) aver maturato significativa esperienza di amministrazione o gestione e (iii) non ricoprire un numero di cariche in altre istituzioni tale da essere impossibilitati a partecipare fattivamente alle attività della Fondazione.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo n. 3 (tre) assenze ingiustificate, anche non consecutive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

5. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
(a) il mancato rispetto delle norme di legge, statutarie e dei regolamenti e codici atti a disciplinare l'attività della Fondazione;

(b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

6. L'esclusione è deliberata con deliberazione motivata dall'Assemblea dei Membri Fondatori.

7. Ogni qualvolta venga meno (per dimissioni, decesso, decadenza, esclusione o qualsiasi altra causa) un componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Membri Fondatori provvede alla sua sostituzione.

8. I Consiglieri nominati ai sensi del precedente comma decadono dalla carica insieme agli altri al termine del loro mandato.

9. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché le remunerazioni e le indennità eventualmente stabilite dall'Assemblea dei Membri Fondatori.

10. Il Consiglio di Amministrazione, che deve riunirsi almeno una volta l'anno, viene convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso contenente il relativo ordine del giorno a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione), da spedirsi almeno n. 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e, nei casi di urgenza, almeno n. 24 (ventiquattro) ore prima.

11. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono adottate, salvo ove diversamente disposto nel presente statuto, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti presenti.

12. Ciascun Consigliere ha diritto a un voto e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Fondazione.

13. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia consentito (i) al presidente dell'adunanza di accertare l'identità

degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (ii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione e (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto apposito verbale dal Segretario, designato dal Presidente Il verbale, sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario, è trascritto nell'apposito libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

15. Nei casi di legge e quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno, il verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto da un notaio, il quale fungerà anche da Segretario.

Art. 13
Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'assemblea dei Membri Fondatori della Fondazione su proposta dell'Università degli Studi di Palermo, in quanto quest'ultima riveste il ruolo di c.d. "soggetto proponente" ai sensi dell'Avviso.

2. Il Presidente:
(a) ha la rappresentanza legale della Fondazione;

(b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
(c) vigila sul buon andamento della Fondazione;

(d) provvede, anche mediante propri delegati, all'esecuzione delle deliberazioni degli organi della Fondazione;

(e) espleta ogni altra funzione che lo statuto della Fondazione non attribuisca espressamente ad altri organi e/o soggetti.
3. Il Presidente della Fondazione può delegare taluni dei compiti di cui al precedente comma 2 a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni e i poteri del Presidente saranno esercitati dal Vice-Presidente della Fondazione.

Art. 14
Vice-Presidente della Fondazione

1. Il Vice-Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Membri Fondatori della Fondazione su proposta dei Membri Fondatori Università e/o Enti Pubblici di Ricerca.

2. Il Vice-Presidente:

(a) partecipa al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ma senza diritto di voto;

(b) sostituisce il Presidente della Fondazione e presiede il Consiglio di Amministrazione con diritto di voto in caso di impedimento del Presidente.

Art. 15
Direttore Generale

1. Il Direttore Generale:
(a) sovrintende alla organizzazione aziendale;
(b) è responsabile insieme al Consiglio di Amministrazione della gestione, della pianificazione e della direzione strategica della Fondazione;
(c) implementa le strategie aziendali, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di controllo sostenibilità finanziaria e crescita dell'organizzazione in relazione ai mercati di riferimento;
(d) definisce la strategia di innovazione e il suo modello di governo, redige e monitorare il budget di spesa per gestire l'innovazione, e di pianificare le attività di innovazione assicurandone l'esecuzione;
(e) è responsabile e coordina le policy sull'innovazione;
(f) propone i budget, di piani pluriennali di investimento, di piani strategici e finanziari e di ogni atto di programmazione ed indirizzo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
(g) attua le deliberazioni e gli atti di indirizzo e gestione strategica e in generale gli atti di programmazione e indirizzo approvati dal Consiglio di Amministrazione;
(h) propone al Consiglio di Amministrazione il conferimento di incarichi direttivi;
(i) fornisce indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione e per l'apertura di nuove linee di attività;
(l) coordina le attività operative in funzione della realizzazione degli obiettivi stabiliti dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione;
(m) sviluppa e attua i piani per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e crescita dell'organizzazione in riferimento ai mercato di pertinenza;
(n) costruisce modelli gestionali innovativi che si adattano alle esigenze del mercato e pianifica a breve e a lungo termine strategie operative funzionali alla crescita;

(o) è titolare, nei limiti del conferimento, dei poteri di rappresentanza a lui attribuiti dal Consiglio di Amministrazione con specifica deliberazione;
(p) opera, nei limiti dei poteri conferiti, sul conto corrente della Fondazione;
(q) nomina con il supporto del Direttore Scientifico i responsabili dei network tematici di ricerca e sviluppo;
(r) ha il potere di rappresentare l'ente nei rapporti con i terzi e nella stipula di atti e contratti, entro i limiti di valore e di materia stabiliti da apposita delibera del consiglio di amministrazione;
(s) partecipa, su apposita convocazione del Presidente, con funzioni consultive, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

4. Il Direttore Generale ha il dovere di informazione nei confronti del Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo e caratteristiche. Trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione quadrimestrale sulla gestione.
5. Il Direttore Generale stipula con la Fondazione un contratto di prestazione d'opera intellettuale a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

6. Il compenso del Direttore Generale è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Al Direttore Generale spetta il compenso previsto per i direttori generali che operano nel settore in cui opera la Fondazione.

Art. 16
Direttore Scientifico

1. Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore Scientifico:
(a) si occupa di supervisionare e guidare le attività scientifiche della fondazione e dei relativi progetti, sviluppando in stretta collaborazione con i rispettivi partner interni ed esterni le migliori strategie per garantire l'allocazione e l'utilizzo ottimali delle risorse, mirando a favorirne la rilevanza, la qualità, la tempestività e l'efficienza dei risultati della Fondazione;
(b) supervisiona i team e gli scienziati dipendenti/affiliati alla fondazione;
(c) assicura i contatti con le società scientifiche sia nazionali che internazionali e le principali gruppi editoriali;
(d) coordina le relazioni con gli Enti del Sistema Sanitario Nazionale, in particolare con il Ministero della Salute;

(e) valuta i risultati delle ricerche e assicura che tutto sia in linea con gli standard scientifici e le normative vigenti;
(f) rappresenta l'organizzazione in ambito scientifico, collabora con altri esperti ed è responsabile della comunicazione dei risultati delle ricerche al pubblico o ai partner esterni.

3. Il Direttore Scientifico stipula con la Fondazione un contratto di prestazione d'opera intellettuale a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

4. Le attribuzioni, i requisiti ed il trattamento economico del Direttore Scientifico saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Direttore Scientifico con periodicità semestrale presenta una relazione sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 17
Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo della Fondazione è composto da n. 3 (tre) Sindaci effettivi, a cui si aggiungono eventuali componenti di nomina ministeriale in funzione della normativa pro-tempore vigente, e n. 2 (due) Sindaci supplenti scelti dall'Assemblea dei Membri Fondatori, tra coloro che sono iscritti presso il registro dei dottori commercialisti o dei revisori legali dei conti. Inoltre, i soggetti nominati devono altresì soddisfare i requisiti, previsti per i sindaci delle Società per Azioni ai sensi del Codice Civile, in materia di incompatibilità e ineleggibilità e troverà applicazione anche la relativa disciplina in materia di decadenza. L'Assemblea dei Membri Fondatori, che nomina i componenti dell'Organo di Controllo della Fondazione, provvede, altresì, alla designazione del soggetto che rivestirà la carica di Presidente dell'Organo di Controllo.

2. L'Organo di Controllo:
(a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto della Fondazione, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
(b) vigila sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Fondazione;
(c) vigila sulla tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo redigendo apposta relazione e verifica le disponibilità liquide della Fondazione;
(d) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'Assemblea dei Membri Fondatori sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

3. Il Presidente dell'Organo di Controllo presiede le adunanze dello stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte siano fornite a tutti i componenti dell'Organo di Controllo.

4. L'Organo di Controllo, che deve riunirsi almeno una volta l'anno, viene convocato dal Presidente dell'Organo di Controllo con avviso contenente il relativo ordine del giorno a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione), da spedirsi almeno n. 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun componente dell'Organo di Controllo e, nei casi di urgenza, almeno n. 24 (ventiquattro) ore prima.

5. La richiesta di convocazione dell'Organo di Controllo può essere richiesta da almeno un Sindaco e, in tal caso, il Presidente dell'Organo di Controllo provvede alla convocazione senza indugi.

6. Le adunanze dell'Organo di Controllo si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia consentito (i) al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (ii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione e (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 18
Programme/research manager

1. Il programme/research manager della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Membri Fondatori della Fondazione su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, la cui delibera assembleare stabilisce altresì la durata dell'incarico del programme/research manager. Per quanto attiene ai profili relativi alla diligenza professionale e alla responsabilità derivante dalla carica, vige per il programme/research manager il medesimo regime previsto per gli amministratori di Società per Azioni ai sensi del Codice Civile.

2. Il programme/research manager:
(a) svolge, per tutta la durata del Programma di Ricerca e Innovazione ai sensi dell'Avviso, anche le funzioni di capo del personale, in assenza di figure all'uopo designate dal Consiglio di Amministrazione;

(b) svolge attività di gestione e coordinamento del Programma di Ricerca e Innovazione secondo quanto a esso attribuite dall'Assemblea dei Membri Fondatori;
(c) è investito dei poteri come da delibera di nomina dell'Assemblea dei Membri Fondatori e ogni eventuale loro successiva modifica è di competenza dell'Assemblea dei Membri Fondatori;
(d) coordina e monitora costantemente lo svolgimento delle attività della Fondazione relative alla gestione, rendicontazione e avanzamento dei programmi di ricerca e innovazione;
(e) potrà essere supportato nello svolgimento delle sue funzioni da apposite figure professionali per il coordinamento dei servizi della Fondazione, le quali figure professionali saranno individuate di volta in volta congiuntamente dal programme/research manager e dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle esigenze specifiche della Fondazione.

3. La remunerazione del programme/research manager è determinata e approvata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti dei contratti di riferimento per il settore in cui opera la Fondazione.

4. Il programme/research manager può essere nominato Direttore Generale.

Art. 19
Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è composta da tutti i Membri della Fondazione ed è presieduta dal Presidente della Fondazione. All'Assemblea Generale possono partecipare anche, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e il Revisore. Ogni Membro della Fondazione, purché si trovi in regola con il pagamento delle relative contribuzioni, ove dovute, ha diritto a un voto.

2. L'Assemblea Generale:
(a) svolge esclusivamente funzioni consultive e di raccordo nei confronti di tutti gli organi della Fondazione;
(b) riceve le bozze dei documenti programmatici della Fondazione e viene informata periodicamente dal Presidente della Fondazione sulle attività svolte;
(c) si fa portavoce delle istanze dei Membri della Fondazione a fini propositivi per il buon funzionamento della Fondazione e per lo svolgimento delle relative attività;
(d) esprime il proprio parere non vincolante in merito a iniziative intraprese dalla Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, qualora richiesti da taluni organi o soggetto della Fondazione;

(e) formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e obiettivi della Fondazione, qualora richiesti da taluni organi o soggetto della Fondazione;
(f) non ha poteri vincolanti nei confronti degli altri organi o soggetti della Fondazione;
(g) non ha funzioni gestorie e/o decisorie e le relative deliberazioni dell'Assemblea Generale non devono pregiudicare le competenze degli altri organi della Fondazione ai sensi del presente statuto.

3. La partecipazione all'Assemblea Generale non dà diritto a gettoni di presenza o a rimborso spese.

4. L'Assemblea Generale, che deve riunirsi almeno una volta l'anno, viene convocata dal Presidente dell'Assemblea Generale di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso contenente il relativo ordine del giorno a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione), da spedirsi almeno n. 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun componente dell'Assemblea Generale e, nei casi di urgenza, almeno n. 24 (ventiquattro) ore prima.

5. L'Assemblea Generale si riunisce validamente in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza dei Membri della Fondazione; in seconda convocazione, l'Assemblea Generale è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza dei Membri presenti. Il voto può essere dato anche per rappresentanza, purché la relativa delega di voto sia redatta per iscritto e contenga anche le istruzioni di voto per il rappresentante.

6. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dall'Università degli Studi di Palermo, quale c.d. "soggetto proponente" ai sensi dell'Avviso.

7. L'Assemblea Generale può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i princìpi di buona fede e di parità di trattamento tra tutti i Membri della Fondazione e, in particolare, a condizione che sia consentito (i) al Presidente dell'Assemblea Generale, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (ii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

8. Delle riunioni dell'Assemblea Generale viene redatto apposito verbale dal Segretario designato dal Presidente. Il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea Generale e dal

Segretario, è trascritto nell'apposito libro verbali dell'Assemblea Generale.

9. Gli ulteriori profili attinenti al funzionamento, alle relative attività e ogni altro profilo attinente all'attività dell'Assemblea Generale sono determinati con delibera dell'Assemblea dei Membri Fondatori.

Art. 20
Rappresentanza legale della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione, sia nei confronti di terzi sia in giudizio.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente, nominato dall'Assemblea dei Membri Fondatori secondo quanto previsto dal precedente art. 14.

3. In caso di nomina di Consiglieri Delegati, a essi spetta la rappresentanza nei limiti dei poteri di gestione a essi conferiti.

Art. 21
Personale della Fondazione

1. La Fondazione può avere propri dipendenti e collaboratori i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle relative disposizioni della legge italiana.

2. Le assunzioni avvengono, comunque: sulla base di apposito piano che individua il fabbisogno di risorse umane necessarie ed attraverso procedure idonee a garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

3. La Fondazione potrà avvalersi, nei limiti delle vigenti norme e dei relativi contratti di comparto, del personale e delle strutture di ricerca dei Membri della Fondazione. L'impiego di tale personale, previa acquisizione del consenso di ciascuno, e delle strutture di ricerca di tali Membri della Fondazione sarà disciplinato da apposite convenzioni e/o contratti.

Art. 22
Comitati consultivi

Per il perseguimento degli scopi della Fondazione, possono essere istituiti appositi comitati consultivi con delibera del Consiglio di Amministrazione e, in particolare:
(a) i Comitati di Progetto;
(b) il Comitato di Coordinamento delle reti tematiche scientifiche;

(c) il Comitato Scientifico;
(d) l'Advisory Board;
(e) il Comitato degli Stakeholders, Enti Territoriali e delle Comunità.

Art. 23
Comitati di Progetto

1. I Comitati di Progetto, un comitato per ciascun progetto sviluppato dalla Fondazione, sono composti da un Coordinatore scelto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e da un rappresentante per ciascuna unità di ricerca o articolazioni analoghe in cui è suddiviso il relativo progetto sviluppato dalla Fondazione. Con riferimento all'Avviso, il Comitato di Progetto è costituito quale "Comitato di coordinamento degli Spokes" ed è composto da un Coordinatore scelto dalla Fondazione e da un rappresentante per ciascuno Spoke, il quale rappresentante sarà scelto a votazione tra lo Spoke ed i soggetti ad esso affiliati.

2. Il Comitato di Progetto:
(a) presidia e monitora costantemente lo svolgimento delle attività di ricerca dei progetti di ricerca segnalando al Consiglio di Amministrazione eventuali criticità nel raggiungimento di milestones e target di cui all'Articolo 12 comma 2 lettera g;
(b) supporta, in collaborazione con il programme/research manager, le attività di ricerca dei singoli progetti di ricerca;
(c) riceve e veicola le informazioni ricevute presso gli altri organi della Fondazione.

3. I profili attinenti al funzionamento, alle relative attività e ogni altro profilo attinente all'attività dei Comitati di Progetto, sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24
Comitato di Coordinamento delle reti tematiche scientifiche

1. Il Comitato di Coordinamento delle reti tematiche scientifiche è composto da un Coordinatore per ciascuna rete tematica scientifica, scelto a votazione tra i partecipanti a ciascuna rete.

2. Nell'ambito del Programma di Ricerca e Innovazione di cui all'Avviso, il Comitato di Coordinamento delle reti tematiche scientifiche (i) garantisce la qualità nella gestione delle informazioni funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca della Fondazione e (ii) supporta lo svolgimento delle attività di ricerca di base e applicata e, per tali finalità, sarà prevista l'istituzione delle seguenti reti tematiche scientifiche:

(a) c.d. "Network Biobanche", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore;
(b) c.d. "Network Bio-imaging", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore;
(c) c.d. "Network Laboratori"," il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore;
(d) c.d. "Network Laboratori per Radiofarmaci", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore;
(e) c.d. "Network Laboratori per Terapie Cellulari", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore;
(f) c.d. "Network Laboratori per Biomarcatori", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore;
(g) c.d. "Network Cell Factory e GMP Facility", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore;
(h) c.d. "Network Malattie Rare", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore;
(i) c.d. "Network Malattie Metaboliche", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore;
(l) c.d. "Network Sistemi Big Data e per l'applicazione di Tecnologie 4.0 per la Medicina di Precisione", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore.

3. I profili attinenti al funzionamento, alle relative attività e ogni altro profilo attinente all'attività dei Comitati di Coordinamento delle reti tematiche scientifiche sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25
Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da (i) un Presidente e da Consiglieri scientifici scelti tra i soggetti, anche esterni alla Fondazione e che possiedano una qualificata esperienza in materia di ricerca e innovazione nei settori d'attività della Fondazione, proposti dall'Assemblea dei Membri Fondatori e (ii) n. 6 (sei) Consiglieri scientifici proposti congiuntamente dai Membri Sostenitori, tra soggetti che possiedano i medesimi requisiti di quelli richiesti per i componenti proposti dall'Assemblea dei Membri Fondatori. Il numero massimo dei componenti del Comitato Scientifico non potrà superare n. 30 (trenta) componenti.

2. Il Comitato Scientifico:
(a) svolge prevalentemente funzioni consultive e propositive nei settori scientifici di interesse della Fondazione;
(b) supporta costantemente il programme/research manager nello svolgimento delle sue attività di coordinamento e funzionamento delle unità di ricerca della Fondazione.

3. I profili attinenti al funzionamento, alle relative attività e ogni altro profilo attinente all'attività del Comitato Scientifico sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26
Advisory Board

1. L'Advisory Board è composto da esperti scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti, anche esterni alla Fondazione e che possiedano una qualificata esperienza in materia di ricerca e innovazione nei settori d'attività della Fondazione.

2. Nell'ambito del Programma di Ricerca e Innovazione di cui all'Avviso, l'Advisory Board sarà composto dagli esperti in possesso di una qualificata esperienza in materia di ricerca e innovazione nei settori d'attività della Fondazione che hanno manifestato la disponibilità di fare parte di tale organo in sede di presentazione della proposta progettuale di cui all'Avviso. Inoltre, fino alla conclusione del Programma di Ricerca e Innovazione di cui all'Avviso, l'Advisory Board sarà organizzato in sezioni per ciascuno Spoke partecipante al Programma di Ricerca e Innovazione di cui all'Avviso.

3. L'Advisory Board:
(a) svolge funzioni consultive e propositive con riferimento all'attività dei singoli Spoke in virtù del Programma di Ricerca e Innovazione di cui all'Avviso;
(b) nello svolgimento delle sue funzioni, si interfaccia regolarmente con il Comitato di Progetto e con il programme/research manager;
(c) esprime valutazioni sulle strategie, le prospettive economiche dei settori di ricerca e le modalità di utilizzazione economica dei risultati dell'attività di ricerca della Fondazione.

4. I profili attinenti al funzionamento, alle relative attività e ogni altro profilo attinente all'attività dell'Advisory Board sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27
Comitato degli Stakeholders, Enti Territoriali e delle Comunità

1. Il Comitato degli Stakeholders, Enti Territoriali e delle Comunità è composto da membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra rappresentanti degli Enti Territoriali e delle Comunità interessate alle attività della Fondazione nonché tra i partecipanti ad associazioni di pazienti e società scientifiche attive in campi di interesse per lo svolgimento dell'attività della Fondazione.

2. Il Comitato degli Stakeholders, Enti Territoriali e delle Comunità:

(a) svolge funzioni di raccordo tra la Fondazione e le comunità sociali, locali e territoriali, raccogliendone i bisogni e le tendenze per indirizzare le attività di ricerca della Fondazione al fine di meglio rispondere alle esigenze della società civile;

(b) svolge funzioni consultive e fornisce pareri e informazioni;
(c) supporta l'attività della Fondazione garantendo un costante allineamento per individuare i bisogni e le tendenze nei campi scientifici di interesse della Fondazione, col fine di tentare di garantire il buon esito dell'attività di ricerca.

3. I profili attinenti al funzionamento, alle relative attività e ogni altro profilo attinente all'attività del Comitato degli Stakeholders, Enti Territoriali e delle Comunità sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 28
Altri comitati e unità operative relativi ai progetti di ricerca della Fondazione

1. Sulla base di specifica delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, quest'ultima potrà (i) istituire ulteriori comitati rispetto a quelli previsti dal presente statuto e (ii) essere organizzata in unità operative, a seconda dei bisogni della Fondazione medesima in virtù dei vari progetti di ricerca, per come valutati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in coordinamento con il programme/research manager e il Comitato di Progetto.

2. I profili attinenti alla disciplina di tali ulteriori comitati e unità operative relativi ai progetti di ricerca sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 29
Pari opportunità, uguaglianza di genere e principio di competenza e meritocrazia

1. Nell'ambito dello svolgimento delle attività della Fondazione e nella nomina dei (i) vari componenti degli organi collegiali e/o (ii) soggetti incaricati di determinate cariche, la Fondazione (e i suoi organi e/o soggetti) si ispirerà ai princìpi del rispetto delle pari opportunità e dell'uguaglianza di genere, determinando le nomine oltreché a tali princìpi a criteri di competenza e meritocrazia dei singoli componenti e/o soggetti nominati, nell'esclusivo interesse della Fondazione e della complessiva attività della medesima.

2. Fermo quanto precede, la Fondazione si ispirerà altresì ai princìpi di trasparenza, efficienza, efficacia e buon andamento nella gestione delle risorse, pubbliche e/o privati, che dovesse gestire nello svolgimento delle sue attività istituzionali.

Art. 30
Libri Verbali

1 I libri che la Fondazione deve tenere sono:

(a) il libro delle riunioni dell'Assemblea dei Membri Fondatori;
(b) il libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
(c) il libro delle riunioni dell'Organo di Controllo;
(d) il libro delle riunioni dell'Assemblea Generale.

Art. 31
Bilancio

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, eccetto per il 1° (primo) esercizio, il quale chiuderà il 31 dicembre 2023.

2. L'Assemblea dei Membri Fondatori approva (i) il bilancio consuntivo della Fondazione relativo all'esercizio decorso entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa applicabile, e (ii) bilancio preventivo della Fondazione.

Art. 32
Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti della Fondazione è obbligatoria e non può essere deferita all'Organo di Controllo della Fondazione, ma deve essere deferita a (i) un Revisore legale o (ii) una Società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali tenuto presso il MEF. La nomina è attribuita all'Assemblea dei Membri Fondatori, la quale disciplinerà altresì gli ulteriori aspetti relativi al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

2. Salva diversa disposizione della delibera di conferimento dell'incarico dell'Assemblea dei Membri Fondatori, l'incarico di revisione legale dei conti ha durata triennale e scade con l'approvazione dell'ultimo bilancio relativo al triennio. Il Revisore Legale o la Società di Revisione legale svolgono il loro mandato secondo quanto previsto dal D.lgs. 39/2010 e successive modifiche.

Art. 33
Destinazione degli utili

1. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e vanno ad alimentare il fondo di gestione della Fondazione, se non destinati esplicitamente al fondo di dotazione.

2. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Art. 34
Scioglimento ed estinzione della Fondazione

1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice Civile per le fondazioni.

2. Salva ogni inderogabile competenza dell'autorità governativa, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto secondo le indicazioni contenute nella delibera dell'Assemblea dei Membri Fondatori che dispone lo scioglimento e la liquidazione, la quale delibera conterrà anche la nomina di n. 1 (uno) o più liquidatori, determinandone i poteri. La liquidazione si svolgerà in conformità alle indicazioni della normativa, anche speciale, tempo per tempo vigente e nel rispetto delle finalità della Fondazione. La delibera dell'Assemblea dei Membri Fondatori dovrà essere inviata alla competente autorità amministrativa per le incombenze di legge.

Art. 35
Legge applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni in materia di fondazioni, salvo ove diversamente disposto nel presente statuto e ove tali norme siano compatibili con lo stesso, e in subordine le disposizioni della legge italiana in materia di società per azioni, in quanto applicabili.

Art. 36
Foro competente

Il Tribunale di Palermo è competente per qualsiasi controversia tra la Fondazione e i (i) Membri della Fondazione, (ii) Consiglieri della Fondazione e (iii) Sindaci della Fondazione, salva diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge.
Firmato: Massimo Midiri - Guenda La Rosa Notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, che si trasmette ad uso di legge. Allegato con lettera "C" al verbale del 23 dicembre 2025 rep.16854 registrato a Palermo il 14 gennaio 2026 al n. 982/1T

Imposta di bollo assolta mediante Modello Unico Informatico giusta decreto 22 febbraio 2007.

Palermo lì 19 novembre 2026

F.to:GUENDA LA ROSA